

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Saladell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo**IL NOTAIO**
Marco Ruggeri

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Greta Ferrari
Sipontina Lombardidel Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesidello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Canone Tv, addebito errato I rimborsi arrivano on line

La nuova App. Va richiesto con pochi click sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Le motivazioni più frequenti: esenti over 75 o pagamento con altre modalità



Arriva il rimborso on line per quei cittadini che si ritrovano il canone tv ingiustamente addebitato sulla bolletta elettrica

MARCO CONTI

Buone notizie per chi si è trovato ingiustamente addebitato sulla bolletta elettrica il canone della Tv. Ora è infatti possibile chiederne il rimborso anche on line, grazie ad una nuova applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Prima di accedere all'applicazione è necessario registrarsi ai servizi telematici Entratel o Fisconline.

Il rimborso può essere richiesto anche dagli eredi, sempre che abbiamo pagato il canone tv non dovuto tramite la bolletta della luce. Per accedere alla App, una volta entrati sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguire il percorso: Servizi online (barra blu in alto sulla destra) - Servizi fiscali - Canone tv (sotto la voce Servizi con registrazione) - Richiesta di rimborso del canone tv addebitato nelle fatture elettriche. A questo punto, per chi non è già iscritto ai servizi telematici delle Entrate, è necessaria la registrazione a Fisconline o Entratel: ciò consente di accedere comodamente

alle operatività con pochi click dal computer di casa. Attenzione a motivare la richiesta del rimborso, indicando uno dei sei codici associati, altrimenti si rischia lo stop.

Le motivazioni più frequenti riguardano i codici 1 (contribuenti esenti perché over 75 anni e/o con reddito familiare sotto i 6.713,98 euro), 3 (pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica, mail contribuente ha già pagato con altre modalità, ad esempio con addebito sulla pensione) e il codice 4 (contribuenti che hanno pagato il canone nelle fatture di energia elettrica ma il tributo risulta corrisposto anche con addebito sulle fatture di un'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica). In questo caso, precisano le Entrate, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per richiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la sua fornitura elettrica.

Riprende la rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Trovarisposte torna dopo la pausa estiva. Due le strade per presentare le domande agli esperti: commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386.217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 803

Quale valore per l'immobile ereditato in un Paese non Ue

Ho ereditato nel 2015 un immobile in uno Stato non comunitario per il quale non sono in possesso né del valore di acquisto, in quanto ereditato, né della rendita catastale, in quanto non esistente; quale valore va indicato nel modulo RW?

_ R. S.

Nel quadro RW del modello Unico PF 2016 va indicato il valore ai fini della successione se esiste, nello Stato del cuius, tale obbligo; se invece non esiste tale dato e non è possibile risalire al costo di acquisto, l'unica possibilità è quella di indicare il valore di mercato dell'immobile.

RISPOSTA N. 804

Il monitoraggio ai fini fiscali del conto corrente

La soglia di 10.000 euro al di sotto della quale non è obbligatorio indicare i conti correnti nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale deve essere valutata con l'estratto conto al 31.12.2015?

_ SARA

No, occorre verificare quello che è il valore massimo del conto corrente raggiunto nel periodo di imposta per cui, se anche per un giorno solo il conto ha un saldo - ad esempio - di 200.000 euro, a quel punto sorge l'obbligo di monitoraggio. Per l'Ivafe vale invece la giacenza media, nel senso che se è superiore a 5.000 euro, è obbligatorio liquidare l'imposta nella misura fissa di 34,20 euro.

RISPOSTA N. 805

Pensione sociale e familiare a carico

Mia moglie ha percepito nel 2015 una pensione sociale. Può essere considerata a mio carico anche se la pensione supera il limite di 2.841 euro?

_ E. T.

La pensione sociale (o assegno sociale) è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e che hanno redditi inferiori a determinati limiti previsti

dalla legge. Tale assegno, come chiarito dal ministero delle Finanze, è esente da Irpef, e quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto di imposta (circolare 19/E del 1985). La prestazione, indipendentemente dall'importo percepito, non rientra tra i redditi esenti che, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, devono comunque essere computati ai fini del calcolo del reddito massimo che il familiare deve possedere per poter essere considerato fiscalmente a carico.

RISPOSTA N. 806

Latte artificiale Le spese non si possono detrarre

Ho sostenuto nel 2015 spese per l'acquisto del latte artificiale in polvere, prescritto dal pediatra a mia figlia; possono essere detratte come spese per farmaci?

_ ANNA R.

Il latte artificiale per neonati è un prodotto alimentare e non ha i requisiti di natura medica, anche se prescritto dal medico specialista, con la conseguenza che le spese sostenute per il suo acquisto non sono detraibili. Tale prodotto non figura, infatti, tra le specialità farmaceutiche né tra le spese mediche generiche, specialistiche, chirurgiche o protesiche, per le quali spetta la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir (risoluzioni n. 256/E e n. 396/E del 2008).

Notaio

RISPOSTA N. 807

Multiproprietà Caratteristiche e confronto con l'affitto

Gentile notaio volevo avere un'opinione sulla multiproprietà. Quest'estate ho avuto l'occasione di parlarne con un amico che è multiproprietario. Ho letto un po' di informazioni on line. È una proprietà sicura? Meglio l'affitto? Che suggerimento potrebbe dare?

_ LETTERA FIRMATA

Con il termine «multiproprietà» si allude all'attribuzione ad un soggetto di un diritto di utilizzazione turnaria di un'unità abitativa, limitatamente ad un periodo specifico dell'anno, ma in perpetuo o per più di un anno. Numerose sono le tipologie

Continua a pagina 13

Segue da pagina 12

e le varianti in cui tale fattispecie può atteggiarsi. La materia è peraltro oggetto della disciplina di cui al titolo IV del D.Lgs. 206/2005, al quale va fatto riferimento per una prima ricostruzione della fattispecie sebbene, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 79/2011, la natura giuridica del diritto attribuito al multiproprietario abbia assunto caratteri ambigui. In linea di approssimazione, potendo connotarsi in termini di diritto reale, la multiproprietà - diversamente dalla locazione - si pone nella prospettiva di un investimento immobiliare tendenzialmente a lungo termine, non immediatamente smobilizzabile. Si consiglia di prestare particolare attenzione all'individuazione dei costi di gestione, gravanti pro quota sui multiproprietari, che potrebbero assumere entità rilevante e risultare più gravosi di quelli derivanti dalla locazione.

RISPOSTA N. 808

Concessione di un terreno e diritto d'uso

Mia madre e mia zia possedevano un'area su cui c'erano un fienile e una stalla, in montagna. L'incuria ha degradato il luogo e dopo tanti anni hanno ceduto la proprietà a persone della zona. Il terreno però è rimasto di proprietà. Ora un'associazione per la tutela della montagna chiede la concessione del terreno per bonificarlo e attrezzarlo ad area pic-nic. Secondo lei è possibile concedere la concessione e chiedere che resti un diritto di uso esclusivo per i proprietari di qualche giorno all'anno? Grazie

— LETTERA FIRMATA

È sicuramente possibile regolare contrattualmente la concessione in godimento (sia a titolo personale, mediante stipulazione di un contratto di comodato o di locazione, sia a titolo reale, mediante costituzione di un diritto di usufrutto) dell'area in questione e nulla osta a che siano convenuti periodi in cui il godimento resti riservato alle concedenti. Va peraltro ricordato che l'essere proprietarie dell'area comporta, in linea di principio, l'assunzione in capo alle concedenti della responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per cause derivanti dall'immobile e/o dalle strutture su di esso insistenti: una scrupolosa regolamentazione pattizia dei rapporti tra concedente e concessionario, che preveda le opportune cautele per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'area e della sua successiva gestione, accompagnata da idonee coperture assicurative ed una preventiva condivisione delle modalità di intervento, è anzi senz'altro consigliabile.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 809

Assenza

TROVA INCENTIVI

Dote scuola, percorsi di formazione per studenti lombardi più meritevoli

Studiare e ottenere buoni risultati meritano un premio. L'ennesima conferma arriva da un recente decreto regionale che, all'interno del sistema «Dote scuola», premia gli studenti lombardi che si distinguono nell'anno scolastico 2016/17 con risultati particolarmente brillanti.

La nuova dote, che sosterrà le spese per esperienze di apprendimento e arricchimento di conoscenze e abilità anche attraverso viaggi di studio all'estero, interessa gli studenti delle classi quinte del sistema d'istruzione e delle classi terze e quarte di istruzione e formazione professionale che hanno raggiunto, rispettivamente, una valutazione finale pari a «100 e lode» all'esame di Stato, e una votazione finale di «100» agli esami di qualifica o diploma professionale.


Sono ammesse le persone giuridiche pubbliche o private che realizzano attività di valorizzazione del capitale umano, quali, in particolare: istituzioni scolastiche; enti di formazione; università e centri di ricer-

ca; associazioni di categoria; musei, teatri e altre istituzioni culturali e associazioni sportive.

I criteri fissati dalla delibera intendono raccogliere e selezionare i progetti di formazione, che verranno poi inseriti nel catalogo regionale e tra i quali gli studenti beneficiari potranno scegliere. I percorsi di apprendimento e esperienza dovranno riguardare esclusivamente uno nei seguenti ambiti tematici: sport; istituzioni comunitarie; scienze; lingue straniere; tecnologie e Ict; teatro, cinema; cultura; turismo; design e moda; commercio; ristorazione, produzione, somministrazione e vendita di prodotti enogastronomici; agricoltura e ambiente; artigianato e industria. Le proposte, firmate digitalmente dal legale rappresentante, devono pervenire non oltre le ore 12 del 30 settembre, e trasmesse solo via posta elettronica certificata (Pec) a: lavoro@pec.regione.lombardia.it.

Info: Rosa Ferpozzi (rosa_ferpozzi@regione.lombardia.it); Lucia Balducci (lucia_balducci@regione.lombardia.it).

Ma. Co.



temporanea e pratica disciplinare

Lavoro alle dipendenze di un'azienda privata. La scorsa settimana mi sono assentato temporaneamente, senza autorizzazione, dal posto di lavoro omettendo di smarcare l'orario di uscita e seguente rientro in azienda. Il mio titolare, contrariato, ha avviato una pratica disciplinare. Può farlo?

— LETTERA FIRMATA

L'omissione della timbratura è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente è tenuto ad uniformarsi ai doveri di correttezza (art. 1227 c.c.), di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di subordinazione (art. 2094 c.c.), anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi. Prevalente giurisprudenza, esprimendosi riguardo l'omessa timbratura, non esclude l'esistenza di artifici e raggiri, oltretutto dell'ingiusto profitto con altrui danno: la condotta del dipendente realizzerebbe una truffa (ex art. 640 c.p.) in danno del datore di lavoro, soprattutto quando il pagamento delle retribuzioni avvenga in forma automatica con la lettura dei cartellini orari da parte di un elaboratore. Ne consegue che la mancata timbratura del cartellino costituisce un espediente idoneo ad evitare che il datore di lavoro, attraverso i sistemi automatizzati di calcolo delle retribuzioni, non accorgendosi dell'anomalia, continui a pagare al

dipendente l'intera retribuzione. Tale condotta, infatti, impedendo il controllo sulla quantità dell'attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto ai fini di una correlativa detrazione dal compenso mensile, costituisce condotta idonea a trarre in inganno e a far conseguire ingiusti profitti (Cass., sez. V pen., sent. n. 9192/1996).

RISPOSTA N. 810

Le dimissioni della colf: quali procedure seguire

Buongiorno, ho alle mie dipendenze una colf, che mi ha comunicato la sua intenzione a dimettersi a breve. Ho sentito parlare di una nuova procedura che dovrebbe seguire. In che cosa consiste nel dettaglio?

— LETTERA FIRMATA

La nuova procedura di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, introdotta dal D.Lgs. 151/2015, non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Pertanto, per tale tipologia di rapporto di lavoro, il collaboratore domestico rassegherà le proprie dimissioni al datore di lavoro e avranno efficacia senza nemmeno la necessità della convalida introdotta dalla Legge Fornero n. 92/2012. La nuova procedura, introdotta dall'art. 26 del D.Lgs. 151 del 2015 e valida a partire dal 12 marzo 2016, prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicati dal lavoratore esclusivamente per via telematica, utilizzando

appositi modelli individuati dal ministero del Lavoro. Il lavoratore può operare autonomamente ovvero farsi seguire da un soggetto abilitato (patronato, sindacato, enti bilaterali e commissioni di certificazione). Le dimissioni/risoluzioni consensuali comunicate dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle sopra illustrate saranno considerate inefficaci.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 811

Manutenzione di frontalini cedevoli di balconi

In un condominio multipiano i balconi di ogni appartamento sono muniti di frontalini in marmo ed hanno le altezze delle ringhiere e dei parapetti non regolari. I

frontalini si stanno rompendo e staccando dalla muratura cadendo a terra con gli ovvi rischi per danni a persone e cose. Poiché alcuni condomini non vogliono o non possono sostenere la spesa, è possibile consentire agli altri che vogliono evitare rischi, di provvedere alle sistemazioni indipendentemente modificando sia le altezze che i tipi di frontalini, proponendo al posto del marmointonaci colorati simili al marmo?

— LETTERA FIRMATA

I frontalini in marmo sono di solito elementi accessori dei balconi con funzione ornamentale e, fatto salvo eventuale titolo contrario, sono considerati beni comuni a tutti quando svolgono una prevalente funzione estetica, inserendosi nel prospetto dell'edificio e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (cfr. Cass. 30-01-2008, n. 2241) divenendo così essi stessi elementi essenziali della facciata (cfr. Cass. 21-01-

2000, n. 637). Per inciso, talvolta forniscono all'edificio condominiale anche un servizio di protezione dagli agenti atmosferici (quale ad esempio il gocciolatoio). Il condominio è pertanto responsabile di eventuali danni cagionati dal distacco di porzioni di tali parti comuni e l'assemblea è legittimata ad ogni iniziativa per la loro manutenzione, parziale o totale, compresa una eventuale modifica. La spesa per qualsiasi intervento ricade su tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, cioè ai millesimi di ciascuno.

RISPOSTA N. 812

Il gancio necessario per l'amaca

Abito al pian terreno di un condominio che ha un fazzoletto di giardino. Vorrei attaccare un'amaca all'unico albero che ho in giardino. Un gancio però avrei bisogno di appenderlo alla porzione inferiore del terrazzo della persona che abita sopra di me (putroppo non posso appenderlo al mio muro per evitare di forare il cappotto). Posso? Qual è la corretta procedura? Devo avere l'autorizzazione dall'amministratore?

— LETTERA FIRMATA

I balconi aggettanti vengono qualificati come accessori dei vani a cui ineriscono e ai quali possono arrecare le utilità per le quali sono stati preordinati; costituiscono una sorta di prolungamento del corrispondente appartamento; in quanto tali, appartengono in via esclusiva al proprietario dei vani collegati. Venendo al suo caso, verificate e fatto salve eventuali prescrizioni urbanistiche o di regolamento di condominio, il passo successivo sarebbe richiedere al proprietario del balcone il suo insindacabile permesso di installare il gancio che lei menziona. Le esprimo, tuttavia, i miei dubbi che la struttura di un balcone aggettante sia in grado di sostenere in sicurezza un gancio destinato a sopportare, seppure solo per una estremità dell'amaca, il peso di una persona; motivo a mio parere più che ragionevole per il proprietario di sopra per negarle tale permesso, visto che egli resta pur sempre responsabile di ogni vicenda legata al suo balcone ai sensi dell'art. 2051 cc.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO